

MINORI E SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

di Andrea Girella*

La condizione psicologica del consumatore-minorenne, delicata in virtù della minore capacità di autocontrollo e consapevolezza dei rischi che l'assunzione delle sostanze stupefacenti può comportare, pone in rilievo l'attività di prevenzione e repressione degli operatori di polizia.

1. CONSUMO DA PARTE DI MINORI

1.1 il consumo

L'operatore di polizia che controllando una persona la trovasse in possesso di un dosaggio di sostanza stupefacente può contestare a questi, a seconda della situazione fattuale che riscontra, un illecito di natura penale ovvero di natura amministrativa. Le norme che trattano, secondo principi di specialità, nella legislazione italiana il tema degli stupefacenti sono raccolte nel Testo Unico sugli Stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, oltre TUS). Le sanzioni che colpiscono il trasgressore sono conseguenza del tipo di illecito e possono essere amministrative (di competenza del Prefetto, ex art. 75 TUS o di di competenza del Tribunale per i Minorenni, ex art. 75-bis TUS) ovvero penali (art. 73 TUS), di competenza del Tribunale per i Minorenni.

1.2 accertamento e contestazione amministrativa

L'operatore di polizia che trovasse un minore in possesso di sostanza stupefacente, deve procedere ad una ispezione (cui può seguire una perquisizione) nei suoi riguardi, all'esame indicativo 'narcotest', alla pesatura esatta e al sequestro (cui seguiranno la redazione di appositi verbali). Ove possibile, in ambito amministrativo, gli operatori di polizia devono procedere alla contestazione immediata (violazione di cui all'art. 75 TUS) al trasgressore e riferire al Prefetto senza ritardo, e comunque entro dieci giorni⁽¹⁾, oppure invitare la persona a presentarsi immediatamente innanzi a lui. Tale rapporto deve essere comprensivo degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate (da effettuarsi presso le strutture pubbliche indicate nel comma 10 dell'art. 75 TUS).

Qualora al momento dell'accertamento il minore abbia la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, l'operatore di polizia procede all'immediato ritiro della patente di guida; qualora la disponibilità sia riferita a un ciclomotore, si procede al ritiro anche del certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo⁽²⁾, applicando - in quanto compatibili - le disposizioni degli artt. 214 e 216 C.d.S. Successivamente trasmette al Prefetto la patente di guida e il certificato di idoneità tecnica.

1.3 il Prefetto

L'attività del Prefetto⁽³⁾ che riceve la segnalazione è tutta incentrata sul **colloquio**⁽⁴⁾ con il trasgressore, dopo il quale il primo valuta circa le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata (salvo archiviare gli atti per insussistenza dell'illecito). Entro cinque giorni dalla segnalazione il Prefetto convoca la persona segnalata per sentirla. Qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del minore stesso, il Prefetto convoca i genitori (o chi ne esercita la potestà), li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di assistenza e recupero. Il Prefetto può formulare all'interessato l'invito a seguire un programma terapeutico di recupero⁽⁵⁾ (art. 75, comma 4, TUS).

Anche l'interessato può chiedere di essere sottoposto al programma terapeutico presso la A.S.L. della propria circoscrizione; in tal caso il Prefetto, se lo ritiene opportuno, può sospendere il procedimento. Il Prefetto cura l'acquisizione dei dati necessari per valutare il comportamento durante il programma e se risulta che l'interessato lo ha attuato, archivia il procedimento. Se l'interessato non si presenta alla struttura sanitaria entro il termine stabilito dal Prefetto o se lo interrompe senza giustificato motivo, viene nuovamente convocato innanzi al Prefetto che lo invita a rispettare il programma.

Le **sanzioni** sono quelle indicate al comma 1 dell'art. 75, che possono essere applicate anche congiuntamente, fra cui va segnalato: sospensione della patente di guida ovvero del certificato di idoneità tecnica⁽⁶⁾ se alla guida di ciclomotori; il divieto di conseguire questi ultimi per almeno tre anni.

Tale procedimento può concludersi con l'archiviazione o il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti, accompagnato dall'avvertimento al soggetto delle conseguenze (giuridiche) a suo danno (ciò in genere avviene in caso di particolare tenuità ovvero se sussistono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà per il futuro dal commetterli nuovamente, e comunque *solo la prima volta*, il Prefetto può definire il provvedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse). Avverso al decreto con il quale il Prefetto irroga le sanzioni ed eventualmente formula l'invito a sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, l'interessato può fare opposizione (entro il termine di 10 giorni dalla notifica) davanti al Tribunale per i Minorenni (art. 75, comma 9, TUS).

1.4 l'illecito penale

Per i fatti di rilievo penale la norma di riferimento è l'art. 73 TUS, che punisce chiunque detiene sostanze stupefacenti in quantità superiori ai *limiti massimi* di principio attivo consentiti, indipendentemente dal peso e dal numero di dosi.

I limiti di principio attivo sono stabiliti con decreto del Ministero della Salute dell'11 aprile 2006, modificato con decreto del 13 novembre 2006. Per modificare tali limiti non è necessaria una nuova modifica legislativa, bensì è sufficiente l'emissione di un nuovo decreto.

Se la **detenzione** non supera tali limiti sono previste sanzioni amministrative. Se il principio attivo del quantitativo di sostanza detenuta non supera i limiti massimi o è sulla soglia, si configura il reato solo se è ipotizzabile la destinazione a terzi, valutata in base al peso lordo complessivo, al numero di dosi, alle modalità di presentazione e alle circostanze dell'azione.

Quanto allo **spaccio**, da intendersi come vendita o cessione, il reato si configura prescindendo dal quantitativo, dal principio attivo, dal peso e dal numero di dosi. In riferimento alla disciplina sui minori, sussiste la possibilità dell'esecuzione del *drug test* preventivo professionale, servizio che avviene su richiesta dei genitori, in modo riservato e volontario, con il consenso informato dello stesso minore e, in linea teorica, in maniera casuale e non prevedibile, durante l'età a rischio maggiore (12-17 anni).

1.5 l'uso di gruppo

Altro aspetto legato ai giovani e al loro approccio con le sostanze stupefacenti riguarda il consumo di gruppo, conseguenza, questa, di una delle tante ragioni di fondo psico-sociologiche quali il bisogno di appartenenza al gruppo di amici, alle sue modalità di divertimento e di impiego del tempo libero. L'ipotesi da valutare è quella del minore che abbia proceduto all'acquisto e alla successiva cessione della sostanza per farne uso di gruppo unitamente ad altri, i quali avevano in precedenza ordinato la sostanza.

Attualmente l'art. 73, comma 1-bis, lett. a), TUS stabilisce che è reato la detenzione di droga per **uso non esclusivamente personale** (da intendersi come 'individuale'). Di conseguenza, oggi il c.d. "consumo di gruppo" non costituisce più un esimente: l'acquisto di droga (sia esso un 'mandato ad acquistare' la sostanza stupefacente solo ad uno facente parte del gruppo ma per il consumo di quest'ultimo, sia esso acquisto 'collettivo', cioè in comune da parte di tutti gli appartenenti al gruppo) finalizzato all'assunzione in comune è per ciò stesso da ritenersi reato.

1.6 rinvio

Sull'imputabilità in caso di dubbio sull'età dichiarata, vds. il par. 3, mentre in merito alla guida di veicolo da parte di minore sotto l'effetto di sostanze stupefacenti si rinvia al successivo par. 2.3

2. ISPEZIONI, CONTROLLI E PERQUISIZIONI

Anche per le ispezioni, i controlli e le perquisizioni nei confronti dei minorenni la fonte normativa che dispone sulla procedura e da cui derivano i conseguenti poteri di polizia è da individuare nell'art. 103 TUS, il quale prevede che:

- a) gli Ufficiali e sottufficiali della **Guardia di Finanza** possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale⁽⁷⁾ (comma 1);
- b) gli Ufficiali e gli Agenti di **Polizia Giudiziaria**, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno **fondato motivo** di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al Procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore (comma 2);
- c) gli Ufficiali di **Polizia Giudiziaria**⁽⁸⁾, quando ricorrano **motivi di particolare necessità ed urgenza** che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono, altresì, procedere a **perquisizioni** dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al Procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore (comma 3);

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni (ai sensi dei commi 2 e 3), sono tenuti a rilasciare all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.

3. PRATICA OPERATIVA

Posto come noto che la competenza per i reati compiuti dai minorenni è al Tribunale per i Minorenni, il tema più rilevante che si evidenzia in tema di minori è legata all'imputabilità del trasgressore.

L'art. 85 c.p. statuisce che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se al momento in cui lo ha commesso non era **imputabile** ovvero se era privo della capacità d'intendere e di volere.

Dal combinato disposto dell'art. 97 c.p. e dell'art. 9 del D.P.R. n. 448/88, emerge come in merito all'imputabilità nella fascia 14-18 anni, il minore:

- sotto i 14 anni NON è mai imputabile (art. 97 c.p.)⁽⁹⁾;
- che abbia compiuto i 14 anni, ma non ancora 18, è imputabile qualora venga accertato che al momento della commissione del reato aveva la capacità d'intendere e di volere⁽¹⁰⁾.

In caso di dubbio sull'età dichiarata (determinante sia per l'imputabilità che per la ripartizione di competenza tra Procure ordinarie e minorili) è opportuno procedere agli **accertamenti auxologici** (esami sia clinici che radiologici)⁽¹¹⁾ presso strutture pubbliche oppure, ai sensi dell'art. 348 c.p.p., nominando uno specialista (odontoiatra, radiologo, medico legale etc.) quale Ausiliario di P.G. (art. 348 c.p.p.).

3.1 denuncia in stato di libertà

In merito alla procedura da seguire (o comunque consigliata) nel momento in cui si effettua un controllo, rispetto a quella da adottare nei confronti di soggetti maggiorenni, va evidenziato come:

- nell'identificazione⁽¹²⁾, è opportuno chiedere al minore se vi è un adulto⁽¹³⁾ che possa esibire i propri documenti al fine di una compiuta identificazione: se non può esservi identificazione certa, il minore va sottoposto a foto-segnalamento;
- nella nomina del difensore⁽¹⁴⁾, questa è fatta dal minore, eventualmente alla presenza del genitore.

Tutte le volte che la P.G. non intende procedere al suo arresto, dopo l'identificazione (nonché la nomina difensore e l'elezione di domicilio) sarà necessario riaffidarlo (con redazione di specifico verbale, art. 20-bis D.Lgs. n. 272/89), con la massima sollecitudine e comunque NON oltre le **12 ore**, agli esercenti la potestà genitoriale o al tutore o alla persona che ne risulti legittimamente affidataria (art. 18-bis D.P.R. n. 448/88)⁽¹⁵⁾ ovvero ai Servizi assistenziali del territorio. Tale affidamento, da verbalizzare formalmente dopo l'identificazione formale di colui al quale viene affidato il minore, non dovrà essere convalidato né accompagnato dagli adempimenti finalizzati alla convalida dell'arresto. Qualora trattasi di minore straniero:

- comunitario, è necessario:

- inviare una segnalazione e il verbale di affidamento al giudice tutelare per l'avvio delle procure di tutela e per la determinazione del luogo di provvisoria sistemazione;
- procedere all'invio di una segnalazione ai Servizi sociali del luogo ove è ubicata la struttura di accoglienza del minore;

- extracomunitario, occorre anche inviare una segnalazione alla Prefettura del luogo in cui il minore è stato rintracciato, in quanto la Prefettura è l'organo di raccordo per la raccolta e l'invio di dati al Comitato centrale per i minori stranieri.

Il minore straniero NON può essere espulso (art. 19 L. n. 40/98).

3.2 arresto

Qualche attenzione in più va posta nell'arresto⁽¹⁶⁾ (vds. TAV. 1) del minore, atto provvisorio limitativo della libertà personale, cui procede la P.G. (sia gli Ufficiali che gli Agenti). L'arresto NON è **mai obbligatorio** (art. 16 D.P.R. n. 488/88): va tenuto conto (*da specificare nel verbale!*) della **gravità del fatto**, dell'**età** e della **personalità** del minore.

Dopo aver proceduto all'identificazione, gli operanti:

1. invitano l'arrestato a eleggere domicilio (art. 161 c.p.p.);

2. avvisano l'arrestato che può nominare un difensore e che può subito dopo conferire con lui (art. 104 c.p.p.);
3. danno notizia dell'arresto al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni (art. 3 D.P.R. n. 448/1988) del luogo ove è avvenuto, ai servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia (art. 18 D.P.R. n. 448/88), all' esercente la potestà genitoriale e all'eventuale affidatario e ne permettono l'assistenza durante il compimento di atti di indagine (art. 12 D.P.R. n. 448/88), al difensore⁽¹⁷⁾;
4. provvedono alla perquisizione (personale o locale), ad avviare la prevista procedura per l'affidamento, alla redazione del verbale di arresto⁽¹⁸⁾, alla redazione della notizia di reato⁽¹⁹⁾, alla predisposizione del cartellino foto-dattiloscopico (obbligatorio se trattasi di stranieri).
Attenzione:

- l'arrestato può rilasciare "dichiarazioni spontanee" ma NON può essere interrogato dalla P.G. ;
- in caso di **stranieri**, NON è necessaria la sua traduzione avendo l'atto solo finalità di documentazione;
- chi esegue l'arresto deve accompagnare il minore in un Centro di prima accoglienza⁽²⁰⁾, adottando le opportune cautele per proteggere l'arrestato dalla curiosità del pubblico⁽²¹⁾, e attestando l'avvenuta consegna (con indicazione del giorno e ora) sul Biglietto di accompagnamento (salvo che il P.M. non disponga la traduzione in una Comunità pubblica o comunque autorizzata o presso l'abitazione familiare - art. 18 D.P.R. n. 448/88)⁽²²⁾;
- quando viene portato presso gli uffici di P.G. in esecuzione di un arresto (come anche per un fermo o un accompagnamento) il minore va trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati (art. 20 D.Lgs. n. 272/89);
- salvo che NON ricorrano **gravi motivi di sicurezza**, è VIETATO l'uso delle manette o di analoghi mezzi di costrizione nelle traduzioni di arrestati o fermati minorenni (art. 20 att. min.)

3.3 la guida di veicoli

La guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è disciplinato dall'art. 187 del C.d.S. più volte novellato negli ultimi provvedimenti dedicati alla sicurezza pubblica. La norma considera reato guidare in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, qualunque sia il livello di consumo.

L'operatore che, procedendo a un controllo di un conducente minorenne che appare⁽²³⁾ sotto l'effetto di sostanze che ne alterano la psiche, può sottoporlo al pre-test.

In caso di esito favorevole ovvero in caso di incidente stradale⁽²⁴⁾ ovvero quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti/psicotrope, l'operatore di polizia lo accompagna presso una struttura sanitaria per il prelievo di campioni liquidi biologici al fine di effettuare gli esami necessari per accertare la presenza delle suddette sostanze.

Il rifiuto all'accertamento da parte del conducente è punito (penalmente) con le stesse sanzioni previste dall'art. 186, comma 7, C.d.S.

**Ten. Col. Guardia di Finanza*

Note

¹ È da ritenersi che il termine di dieci giorni sia di natura ordinatoria e che l'eventuale inosservanza non produca effetti sul procedimento amministrativo sanzionatorio, potendo rilevare solo disciplinarmente.

² Le misure devono essere disposte solo nel caso in cui il trasgressore sia proprietario, possessore o comunque detentore del veicolo sul quale egli si trovava al momento del controllo.

³ Il Prefetto competente è quello del luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato; qualora siano sconosciuti i luoghi di residenza o di domicilio competente, è il Prefetto del luogo di commissione dell'illecito.

⁴ La mancata presentazione, senza giustificato motivo, può comportare la sottoposizione del trasgressore alle sanzioni amministrative.

⁵ In genere accade nei confronti dei tossicodipendenti, non certo verso un assunto saltuario.

⁶ L'art. 116 C.d.S. dispone che per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida: esso ha natura giuridica diversa dalla patente di guida (Circolare Ministero dell'Interno 7 settembre 2005) e costituisce un titolo autonomo rispetto ad essa.

⁷ Approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43: l'art. 19 consente la visita ai mezzi di trasporto, ai bagagli e agli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale; l'art. 20 consente nelle medesime condizioni controlli e perquisizioni nei confronti delle persone.

⁸ In assenza di un'esplicita previsione normativa non è applicabile l'art. 113 disp. att. c.p.p. che consente nei casi di 'particolare necessità ed urgenza' anche agli Agenti di P.G. di procedere alla perquisizione.

⁹ Il minore di anni 14 è ritenuto ancora immaturo in quanto i processi intellettivi non si sono ancora formati completamente ed è improbabile che possa adottare una scelta o seguire un comportamento in maniera pienamente consapevole. Al di sotto degli anni 14 i minorenni vanno riconsegnati ai genitori essendo non imputabili, ma va, comunque, redatta la notizia di reato da inviare al Tribunale per i Minorenni.

¹⁰ Si parla anche di *semi-imputabilità*, in quanto si ipotizza una capacità di intendere e volere diminuita. Secondo la consolidata giurisprudenza minorile, è capace di intendere e di volere, e quindi imputabile, il ragazzo sano di mente, psicologicamente equilibrato, che ha acquistato un complesso di valori idonei a determinare socialmente il suo comportamento, sa interiorizzare e far proprio il senso di un ordine e di un divieto, è capace d'autocontrollo in ordine a una certa situazione come se fosse già un diciottenne.

¹¹ Tra gli esami auxologici è molto utile l'esame radiografico delle ossa carpali che evidenziando una saldatura pressoché completa dei nuclei ipofisari radiale e ulnare manifestano una quadro radiologico compatibile con un'età di almeno 18 anni. Se il minore è indagato non è necessaria l'autorizzazione del P.M. di turno in quanto l'art. 349, comma 2, c.p.p., prevede che ai rilievi antropometrici la P.G. provveda d'iniziativa.

¹² I minori senza fissa dimora e gli stranieri privi di documenti o della cui genuinità si dubita vanno sempre identificati. In tutti i casi in cui non è possibile disporre di documenti certi ed affidabili per identificare compiutamente il soggetto indagato ed accertarne l'età effettiva la P.G. ai sensi dell'art. 349 c.p.p. può accompagnare il soggetto nei suoi uffici per il tempo necessario (non oltre le **12 ore**, o 24 in caso di accertamenti particolarmente complessi), anche al fine del foto-segnalamento e successiva verifica dei precedenti di polizia (tramite SDI) e dattiloscopici (tramite AFIS). Degli orari di accompagnamento e rilascio va informato il P.M. presso il Tribunale dei Minori. **ATTENZIONE: MAI lasciare andare un minore accompagnato in ufficio senza affidarlo ad un familiare o ad una struttura.**

¹³ Qualora non si accerti tramite i documenti il grado di parentela tra il minore e l'adulto, il primo va considerato abbandonato o non accompagnato, con conseguente segnalazione al Tribunale per i Minorenni.

¹⁴ Provvedendo alla sua nomina se il soggetto ne fosse sprovvisto (art. 97 c.p.p.) sulla base degli appositi elenchi forniti dalle Procure minorili, richiedendone l'assistenza. Il difensore di fiducia può essere nominato anche da un prossimo congiunto.

¹⁵ Oppure ad un parente entro il quarto grado di **parentela** (per l'art. 74 c.c. la *parentela* è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite; per il calcolo dei gradi cfr. art. 76 c.c.); chi si presenta dovrà essere identificato per accertare i rapporti col minore sotto il profilo della potestà e dell'affidabilità. In caso contrario NON è possibile affidarlo allo stesso. Inoltre, MAI affidare un minore all'avvocato anche se quest'ultimo riferisce di essere stato delegato dai familiari.

¹⁶ Anche il *fermo* è consentito.

¹⁷ L'inadempimento può integrare il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.).

¹⁸ Avendo cura: di indicare in maniera chiara il **motivo** dell'arresto (titolo reato e/o presupposti); di redigere 03 copie (NON si rilascia al minore-Parte, ma a colui al quale è affidato quest'ultimo); di metterlo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria senza ritardo e comunque entro 24 ore per la successiva convalida (art. 390 c.p.p.).

¹⁹ Va avvisata anche la D.C.S.A. (art. 87 D.P.R. n. 309/90).

²⁰ Anche in tal caso viene redatto il previsto verbale di consegna/affidamento del minore (vds. ALL. 3), con l'indicazione dell'avvertimento dell'obbligo di vigilanza *ex art. 18-bis*, comma 3, D.P.R. n. 448/88.

²¹ Le violazioni del diritto alla riservatezza possono essere sanzionate penalmente (art. 734-*bis* c.p.) e disciplinarmente (art. 115 c.p.p.).

²² Ai sensi dell'art. 18-*bis*, comma 4, D.P.R. n. 448/88 NON si procede alla consegna quando i genitori non è possibile convocarli, non si presentano, appaiono manifestamente inidonei ad assolvere l'obbligo di tenerlo a disposizione del P.M. e di vigilarlo (comma 3, stesso articolo).

²⁴ Lo stato di alterazione del conducente NON può essere desunto da elementi sintomatici esterni (come avviene per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica) ma è necessario che venga accertato nei modi previsti dall'art. 187, comma 2, C.d.S. e cioè attraverso l'esame su campioni di liquidi biologici (Cass. Pen. Sez. IV, n. 25482/2007, in www.altalex.it).

²⁴Le pene previste sono raddoppiate se il conducente provoca un incidente stradale. In questi casi si possono ottenere gli accertamenti effettuati a scopi clinici; diversamente serve l'assenso del genitore.